

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 maggio 2001.

Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per i comuni di Gignod, Saint-Christophe e Valpelline.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le società di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il 20% delle utenze nonché ottenere detta cessione sulla base delle procedure definite nel comma stesso;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 1999 prot. n. 253/SB/mg al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società, partecipata dagli enti locali, serve almeno il 20% delle utenze;

Vista la domanda presentata in data 4 aprile 2000 prot. n. 96/SB/fr all'ENEL S.p.a. ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 dalla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per la cessione, da parte della medesima ENEL Distribuzione S.p.a., dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni di cui all'allegato 1 in cui detta società serve almeno il 20% delle utenze;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. era operante in qualità di distributore insieme con l'ENEL S.p.a., che ha costituito l'ENEL Distribuzione S.p.a., nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta essere idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. con sede legale in Gignod (AO) – frazione Capoluogo, P.I. n. 00035870070, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l.

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Gignod (AO);
2. Saint-Christophe (AO);
3. Valpelline (AO).

DECRETO 3 maggio 2001.

Rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per i comuni di Allein e Doues.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'articolo 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Considerato che, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del citato decreto legislativo, i clienti vincolati sono legittimati a stipulare contratti di fornitura di energia elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;

Vista la legge 5 marzo 2001 n.57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 10, comma 3, che stabilisce le procedure di aggregazione in ambiti territoriali contigui per le società di distribuzione dell'energia elettrica degli enti locali;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 61/99 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999, recante norme sulla separazione contabile amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, che individua gli obiettivi quantitativi e le misure per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia;

Vista la proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas formulata con delibera n. 37/01 del 28 febbraio 2001, ma ritenuto di dover considerare:

- che, al fine di salvaguardare gli sviluppi futuri in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, le concessioni devono essere rilasciate sulla base dell'ambito territoriale individuato a livello di comune, in conformità a quanto stabilito al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e che quindi è opportuno, per le imprese distributrici che operano su più territori comunali, rilasciare la concessione di distribuzione di energia elettrica, predisponendo degli elenchi di comuni da allegare al presente decreto;
- che, in relazione alle esigenze di sviluppo del sistema elettrico nazionale e agli sviluppi del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, l'ambito territoriale potrà essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali separazioni e cessioni dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in conseguenza dei quali la concessione, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere volturata ad altro soggetto;
- che l'attività di misura dell'energia elettrica, pur non essendo oggetto della concessione di distribuzione dell'energia elettrica, deve essere comunque assicurata dai distributori anche se non in via esclusiva, tenendo conto delle peculiarità dell'utenza e dell'evoluzione della normativa in materia;
- che, al fine di garantire la trasparenza dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di teleconduzione necessitano di apposite disposizioni;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato con lettera n.17051 in data 5 aprile 2001;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 1999 prot. n. 253 SB/mg al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1;

Considerato che, alla data del 1° aprile 1999, la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. era operante in qualità di unico distributore nei comuni di cui all'allegato 1 e risulta attualmente essere unico soggetto distributore di detto comune;

Considerato che non risultano elementi tali da ritenere che la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. non sia idonea ad espletare l'attività di distribuzione di energia elettrica;

DECRETA:

Articolo 1

1. E' rilasciata a titolo gratuito alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l., con sede legale in Gignod (AO) – frazione Capoluogo, P.I. n. 00035870070, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.
3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Articolo 2

1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui all'allegato 1.
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

al decreto Ministeriale di rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica alla società Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l.

Comuni per i quali è rilasciata la concessione di distribuzione:

1. Allein (AO);
2. Doues (AO);